

**ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 3574/2593 REP. NOTAIO MARCO MASSA
STATUTO DELLA "FONDAZIONE FORESTA FUTURA"**

**Titolo I
Denominazione - Sede - Scopi**

Art. 1 Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione sotto la denominazione:
"FONDAZIONE FORESTA FUTURA".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE FORESTA FUTURA ENTE FILANTROPICO".

Art. 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Brescia (BS), via Benedetto Croce n. 31.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.

Art. 3

Scopi - Attività istituzionali e attività direttamente connesse

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale.

3.2 La Fondazione persegue esclusivamente finalità solidaristiche nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio naturale, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nei territori di propria operatività. Più in particolare, la Fondazione opera nei campi:

- a) della conservazione delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione;
- b) della riforestazione e riabilitazione di aree naturali degradate;
- c) della sensibilizzazione e formazione delle comunità locali.

La Fondazione può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e all'estero, dirigendo in primo luogo la propria attenzione alle aree della terra identificate come "hotspots", secondo la classificazione utilizzata da Conservation International e altre organizzazioni internazionali di primaria importanza. Sono indicate come "hotspots" quelle eco-regioni che, in quanto particolarmente ricche in termini di biodiversità e allo stesso tempo maggiormente minacciate nel loro patrimonio naturale, sono state identificate in seguito a studi scientifici come obiettivi primari per interventi di protezione della natura.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione opera sia direttamente, mettendo in esecuzione propri progetti di utilità sociale, sia indirettamente, concedendo erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro, sia nazionali che esteri, che operano nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della ricerca scientifica.

A tal fine la Fondazione può esercitare le seguenti attività istituzionali:

- promuovere la costituzione e la gestione di un patrimonio immobiliare la cui rendita sia permanentemente destinata all'esecuzione di progetti di tutela dell'ambiente, di

conservazione della biodiversità, di riforestazione e di riabilitazione di aree naturali degradate, con le modalità sopra indicate;

- promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con progetti di organizzazioni non lucrative, nazionali ed estere, che operano per la conservazione e riabilitazione della biodiversità e del patrimonio naturale e per la crescita civile, culturale e sociale delle comunità di riferimento;
- erogare somme di denaro per la costruzione di scuole di villaggio, per il sostegno del corpo docente, per l'elargizione di borse di studio per l'istruzione secondaria e superiore, e per qualsiasi altro intervento volto a favorire la crescita culturale e la sensibilizzazione alla tutela del patrimonio naturale nelle comunità di riferimento;
- acquisire, per conto proprio o per conto di altre organizzazioni che perseguono i suoi stessi scopi, terreni di particolare valore per la conservazione dell'ambiente naturale, da destinarsi a riserva naturale, di qualsiasi natura (riserva naturale comunale, comunitaria, parco naturale provinciale, regionale, nazionale, corridoio biologico, ecc...) ed eventuali immobili che insistono su tali terreni;
- promuovere attività ed imprese di eco-turismo, verificando che esse operino al contempo, sia per lo sviluppo delle comunità locali, sia per la conservazione del patrimonio naturale;
- promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, attraverso l'educazione e la ricerca scientifica, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
- promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità.

3.3 Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal D. Lgs. n. 117/2017, eccezion fatta per quelle qui di seguito elencate, in quanto direttamente connesse agli scopi statutari:

- dare incarico di missioni aventi lo scopo: 1) di verificare la fattibilità dei progetti proposti da organizzazioni partner della Fondazione, 2) monitorare il regolare svolgimento e il buon esito finale dei progetti finanziati dalla Fondazione stessa.
- svolgere attività di ricerca scientifica nell'ambito della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale, della riforestazione e della riabilitazione delle aree degradate, sia direttamente che valendosi di enti di ricerca pubblici e privati;
- istituire corsi di aggiornamento, di specializzazione e di preparazione in materia di tutela della natura e dell'Ambiente, sia direttamente, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- promuovere, finanziare o patrocinare iniziative educative, in ambito scolastico o extrascolastico, nel campo della natura e della tutela dell'Ambiente;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
- sostenere l'attività di enti, sia nazionali che esteri, che agiscono nel campo degli studi della natura, dell'ambiente, della loro tutela, e della gestione dei relativi servizi;
- promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo della natura e della tutela dell'Ambiente;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.

3.4 Pertanto, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:

d) educazione, istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.5 La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla Legge e perciò si propone di conformarsi alle prescrizioni impartite dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, in particolare si precisa che la Fondazione può:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale ed i relativi addetti ed il pubblico;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nonché al settore della ceramica e dei prodotti da essa derivati;

- svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

3.6 La Fondazione inoltre:

- persegue in tali attività finalità di solidarietà sociale;
- non svolge attività diverse da quelle menzionate tranne quelle ad esse direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, nei limiti consentiti dalla legge;
- non distribuisce anche in modo indiretto eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altri ETS che per legge o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle direttamente connesse;
- devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altri ETS od a fini di pubblica utilità;
- redige bilancio, rendiconto annuale e bilancio sociale.

Titolo II

Patrimonio della Fondazione – Entrate

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e beni immobili conferiti dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, incluse le donazioni, lasciti, legati e oblazioni da parte di Enti Pubblici o Privati, nonché da persone fisiche, sempreché i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'articolo 3);
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

4.2 Il patrimonio dovrà essere amministrato al meglio, compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4.3 La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Entrate

5.1 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione del fondatore o di terzi, compresi enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità, in osservanza dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

Titolo III

Fondatore e Organi della fondazione

Art. 6 **Fondatore**

6.1 Fondatore della Fondazione Foresta Futura è il signor Raimondo Capitanio.

6.2 Il Fondatore è, vita natural durante o fino alle proprie dimissioni, Presidente della Fondazione.

6.3 Il Fondatore ha parere vincolante in merito all'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione e per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti:

- nei fini istituzionali;
- nell'area geografica di intervento;
- nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- nella nomina dell'organo di controllo e del Revisore dei Conti;
- nella nomina del Comitato Scientifico.

Art. 7 **Organi**

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo e, ove nominato, il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato scientifico.

Art. 8 **Consiglio di Amministrazione - Nomina - Durata - Decadenza**

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Fondazione e ne controlla l'attività. Esso è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che, ad eccezione del Presidente, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

8.2 Membro di diritto e Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Fondatore signor Raimondo Capitanio, nato a Brescia (BS) il 13 agosto 1960.

Gli altri consiglieri sono la Dottoressa Silvia Ricci, nata a Firenze il 21 marzo 1970 e la signora Roberta Torri, nata a Brescia il 6 febbraio 1964.

Gli altri eventuali 4 (quattro) consiglieri verranno nominati dai sopraindicati costituenti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste in statuto.

8.3 La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

8.4 I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità.

8.5 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

8.6 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

8.7 I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

8.8 Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione - Poteri - Funzionamento

9.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione.

In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- approva il conto consuntivo di ogni anno solare, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e la relazione illustrativa;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- stabilisce i programmi della Fondazione;
- dà incarico di missioni aventi lo scopo di verificare la fattibilità dei progetti finanziati dalla Fondazione, monitorarne il regolare svolgimento, e verificarne l'esito finale (il Presidente o i Consiglieri possono essere loro stessi incaricati di missione, e rimborsati delle relative spese);
- delibera sulle erogazioni della Fondazione;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- provvede, in caso di decesso o dimissioni del Fondatore, alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione;
- provvede alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti, o dei nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- provvede alla nomina dei nuovi membri del Comitato Scientifico;
- delibera, con il voto favorevole del Fondatore, le modifiche dello Statuto richieste dalle leggi tempo per tempo vigenti;
- delibera, con il voto favorevole del Fondatore e della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina all'interno dei suoi membri un Segretario del Consiglio, che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso; tali verbali verranno trascritti dal Segretario sull'apposito libro vidimato inizialmente e saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni prima o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto

nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Presidente - Legale rappresentanza

10.1 Presidente della Fondazione è il Fondatore: sig. Raimondo Capitanio. La sua carica è vitalizia.

10.2 Ad eccezione del Fondatore, il Presidente dura in carica cinque esercizi e precisamente fino all'approvazione del conto consuntivo relativo al quinto esercizio del suo mandato.

10.3 Alla scadenza del mandato, o prima in caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza al proprio interno un nuovo Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la funzione *pro tempore* di Presidente viene svolta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 11

Segretario Generale

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione, con poteri di gestione ordinaria, tecnica ed amministrativa, secondo quanto stabilito nella relativa delibera di nomina.

11.2 In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio, il Segretario Generale collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art.12

Organo di controllo e Revisore dei Conti

12.1 L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

12.2 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

12.4 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.5 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

12.6 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. n. 117/2017 l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.7 Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

12.8 La nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Art. 13

Comitato scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico, con i compiti e nel numero dei componenti determinato dal Consiglio stesso nella relativa delibera di nomina.

13.2 I componenti del Comitato, peraltro, dovranno essere soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, scientifiche, tecniche e/o economiche, nei settori della tutela del patrimonio naturale, della conservazione delle specie animali e vegetali, della biodiversità, della riforestazione e della riabilitazione di aree naturali degradate.

Articolo 14

Organizzazione dei servizi

14.1 Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. L'organico, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti, sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Organizzazione del personale

15.1 L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione dei servizi e del personale della Fondazione, nonché i compiti e le attribuzioni delle figure di responsabilità dei vari settori e servizi, sono disciplinati da norme regolamentari e provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Libri, contabilità e bilancio sociale

16.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

16.2 È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

16.3 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, secondo quanto espresso nella vigente legislazione. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

16.4 E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la loro distribuzione o la loro destinazione siano imposte dalla legge. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

16.5 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

16.6 La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

16.7 Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti

Articolo 17

Estinzione e trasformazione della Fondazione

17.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui al presente statuto.

17.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18

Norme transitorie e finali

18.1 Per qualsiasi materia contemplata dal presente statuto si applicano le relative norme contenute nel D. Lgs. n. 117/2017, del Titolo II "Delle persone giuridiche" del capo I "Disposizioni generali" e del Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" del C.C.

F.TO RAIMONDO CAPITANIO

F.TO MARCO MASSA NOTAIO (L.S.)